

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO, FERIOLI, BOZZI, CAPUA, MALAGODI, COCCO ORTU,
BIAGGI FRANCAANTONIO, ALPINO**

Presentata il 13 gennaio 1966

Pagamento delle pensioni a mezzo assegno bancario

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale sistema di pagamento delle pensioni adottato dalla grande maggioranza degli Enti erogatori è demandato, come è noto, agli uffici postali o alle sedi provinciali degli enti stessi.

Poiché il pagamento avviene, di norma, in giorni stabiliti, si verificano assai frequentemente affollamenti agli sportelli con grave disagio degli interessati costretti a lunghe attese, maggiormente defatiganti se si consideri l'età avanzata o lo stato di invalidità di gran parte dei pensionati. Specie nella stagione invernale o nei mesi di canicola estiva il disagio si manifesta con maggior evidenza dando luogo a situazioni che sono incompatibili con le esigenze e i sistemi di vita di una società moderna.

È prevista per la verità, nei casi di malattia o di impedimento, la possibilità di delega per la riscossione della pensione, ma la procedura richiesta (compilazione di apposito modulo, autenticazione della firma da parte del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza) scoraggia gli interessati che preferiscono recarsi personalmente agli uffici con disturbo e pregiudizio al loro già precario stato di salute.

Per ovviare all'inconveniente più sopra denunciato la presente proposta di legge prevede per gli Enti erogatori l'obbligo di provvedere al pagamento della pensione a mezzo assegno bancario da inviare direttamente ai pensionati che ne facciano espressamente richiesta.

Si è voluto lasciare ai titolari di pensione la facoltà di scelta tra il nuovo e il vecchio sistema perché non è da escludere che in alcuni casi e per determinate situazioni locali sia ancora preferibile il sistema della riscossione presso l'Ufficio postale.

Si è anche tenuta presente la necessità di concedere un tempo ragionevole per l'organizzazione del nuovo servizio che, oltre a favorire i titolari di pensione, snellerà notevolmente il lavoro degli enti erogatori e degli uffici postali.

È stato perciò previsto che la legge entri in vigore nel 180° giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto sopra esposto confidiamo, onorevoli colleghi, nell'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'amministrazione dello Stato e gli istituti previdenziali erogatori di pensioni hanno l'obbligo, qualora i titolari delle stesse ne facciano espressa richiesta scritta, di provvedere al pagamento dei relativi importi con assegni circolari da inviare, a mezzo posta, all'indirizzo indicato dagli interessati.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.